

Chirurgo & Bambino Onlus

Associazione Ferrarese per il Progresso della Chirurgia Infantile

STATUTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'organizzazione di volontariato, denominata "Chirurgo & Bambino Onlus", organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

L'associazione ha sede in Ferrara, presso l'Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica dell'Arcispedale S. Anna - Corso della Giovecca 203.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

STATUTO E REGOLAMENTO

L'organizzazione di volontariato "Chirurgo & Bambino Onlus" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991, delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3

EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

Articolo 4

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Articolo 5

SOLIDARIETA'

L'organizzazione di volontariato "Chirurgo & Bambino Onlus" persegue il fine di utilità civile, culturale e sociale.

Articolo 6

FINALITA' NEL SETTORE

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, nell'ambito della chirurgia pediatrica, attraverso attività nei seguenti settori:

- ✓ Assistenza sanitaria;
- ✓ Assistenza sociale;
- ✓ Promozione e Formazione nell'ambito della Chirurgia Pediatrica e nell'assistenza ai pazienti chirurgici pediatrici, in Italia e all'estero;
- ✓ Ricerca scientifica.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque non in via prevalente.

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito da beni mobili e immobili che perverranno alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori in sede di costituzione.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all' atto dell' adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione stessa.

I versamenti sono a fondo perduto e non sono rivalutabili nè ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, nè in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associato.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per atto fra vivi nè a causa di morte.

SOCI E ADERENTI

Articolo 8

AMMISSIONE

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone che condividono le finalità della stessa e sono mossi da spirito di solidarietà.

L'adesione all' Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

Sono Soci dell' Associazione coloro che aderiscono all' Associazione nel corso della sua esistenza.

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

Articolo 9

DIRITTI

I soci dell'associazione hanno il diritto di eleggere gli organi direttivi della stessa.

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

Articolo 10

DOVERI

I soci dell'associazione devono svolgere la propria in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; devono essere provvisti di copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse con lo svolgimento dell'attività nonché di copertura per la responsabilità civile verso terzi.

Il comportamento verso gli altri soci, ed all'esterno dell'associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede ed onestà.

Articolo 11

ESCLUSIONE

Il socio dell'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione stessa.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver preso atto delle giustificazioni del socio, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12

ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- ✓ L'Assemblea dei soci
- ✓ Il Consiglio Direttivo
- ✓ Il Presidente
- ✓ Il Segretario

Articolo 13

ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa; essa può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'Assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

La relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione

Il bilancio dell'esercizio sociale

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre in merito:

Alla nomina del Consiglio Direttivo

Ad altri argomenti che siano stati proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, da un altro membro su designazione dei presenti.

Articolo 14

CONVOCAZIONE E DELIBERE

Le convocazioni dell' assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo ad esso delega scritta.

In prima convocazione le delibere dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci.

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima convocazione, le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi dei soci, così come previsto dall'art. 4).

La delibera di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole dei due terzi dei soci, così come previsto dall'art. 4).

Articolo 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo di cinque membri eletti fra gli aderenti all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intende decaduto e occorrerà far luogo alla sua rielezione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri. Per la validità delle sue delibere occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano d'età.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati ai membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispose il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

Articolo 16

PRESIDENTE E SEGRETARIO

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Segretario.

In sede di costituzione il Presidente ed il Segretario vengono eletti dai soci fondatori.

Al Presidente e al Segretario spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare sui conti correnti bancari e postali.

Il Presidente e il Segretario curano l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Il Presidente custodisce somme e valori dell'Associazione presso il proprio ufficio.

Articolo 17

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Diretti va deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell' assemblea entro due mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del l'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 18

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Associazione si scioglie per delibera dell' assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Articolo 19

NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile, quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, i regolamenti vigenti ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.